

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

## XLII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1961

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
DE VITA: Modificazioni alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031. (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (94-B). . . . .	481
PRESIDENTE . . . . .	481, 486, 487, 488, 489
PALAZZOLO, <i>Relatore</i> . . . . .	481, 482, 485, 487, 488
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	484, 486, 488
AMATUCCI . . . . .	482
ZOBOLI . . . . .	482
PREZIOSI OLINDO. . . . .	483, 487, 488
SANFILIPPO . . . . .	483
AMADEI LEONETTO . . . . .	483, 484
VALIANTE . . . . .	484, 485, 487
DAL CANTON MARIA PIA . . . . .	484
PELLEGRINO . . . . .	484, 487
MARICONDA . . . . .	487, 488
KUNTZE . . . . .	488
COMANDINI . . . . .	488
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario. (2367) . . . . .	490
PRESIDENTE . . . . .	490, 491, 492
FRACASSI, <i>Relatore</i> . . . . .	490
PREZIOSI OLINDO. . . . .	491
VALIANTE . . . . .	491, 492
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	493
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	493

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Vita: Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (94-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del compianto deputato De Vita: « Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » (94-B).

Questa proposta di legge fu già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 24 maggio 1961 e ci torna ora con alcune modificazioni approvate dal Senato il 12 luglio 1961.

Il relatore onorevole Palazzolo ha facoltà di riferire sulle modificazioni introdotte dal Senato.

PALAZZOLO, *Relatore*. La proposta di legge in discussione è stata approvata dal Senato nella seduta del 12 luglio 1961 con talune modificazioni di sostanza ed altre di mera forma.

La formulazione approvata dalla Camera constava dei seguenti tre articoli:

## ART. 1.

Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermut e aperitivi a base di vino impiegando, in tutto o

in parte, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.

Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

#### ART. 2.

Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031.

#### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato ».

Il Senato ha raccolto queste varie disposizioni, in parte modificandole, nel seguente articolo unico:

« L'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, di cui all'articolo 50 del vigente regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361), impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a un milione. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata. I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi, sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione ».

Innanzitutto il Senato ha aumentato le pene, venendo così incontro a quello che era stato il punto di vista mio e di altri colleghi della Commissione, contro il parere del Governo, che sarebbe stato favorevole a pene più miti.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non più miti, ma più eque.

PALAZZOLO, *Relatore*. Il Senato ha aumentato la pena detentiva fino a tre anni, mentre la Camera l'aveva prevista fino ad un anno, e ha elevato la multa fino a 1 milione, in confronto delle 100.000 lire per ogni quintale di prodotto sofisticato, da noi sancite.

Ora mi domando se vale la pena di insistere su quanto aveva deciso la nostra Commissione, perché ciò ci costringerebbe a rimandare la proposta di legge al Senato e ad aspettare così almeno altri sei mesi prima che il provvedimento diventi legge. Perciò, dato che la campagna vinicola è in atto e la legge verrebbe in ogni modo a costituire ammonimento per coloro che si preparano a sofisticare i vini, sono del parere che convenga accettare il testo del Senato.

AMATUCCI. Mi dispiace di non poter condividere il parere del relatore. Come la Commissione ricorda, quando nel maggio scorso fu esaminata la proposta di legge del compianto onorevole De Vita, si svolse in questa Commissione un'ampia discussione, perché la legge 27 ottobre 1957, n. 1031, venisse modificata nella misura più equa. Fu rilevato autorevolmente da alcuni colleghi che nel sistema della nostra legislazione penale il rigore delle leggi finisce per non essere applicato dalla magistratura. La Commissione aveva, quindi, approvato la misura della pena detentiva fino ad un anno di reclusione e quella della multa fino a 100 mila lire per ogni quintale di vino sofisticato prodotto. Il Senato, invece, ha aumentato queste pene nei termini già riferiti dal relatore.

Io ritengo che, volendo applicare il rigore introdotto dal Senato, non ci sarebbe stato bisogno di modificare la legge del 1957, che prevedeva pene superiori a quelle da noi approvate. Quindi insisto sul mantenimento del testo votato dalla Camera, tanto più che il Presidente ricorda quanto animata e lunga fu la discussione per trovare una sanzione che, pur tutelando la genuinità del prodotto, non sancisse un rigore eccessivo ed ingiusto.

ZOBOLI. Tutto sommato, sono portato ad associarmi al parere del collega Amatucci, perché il ritocco apportato dal Senato alla pena prevista mi pare — agli effetti dello sta-

bilimento di una pena veramente intimidatrice — veramente inconcludente. Noi sappiamo, infatti, che elevare la pena «...fino a tre anni» non dice nulla agli effetti della preoccupazione e dell'azione intimidatoria che la disposizione può assumere nei confronti del sofisticatore di vini, il quale ben presto verrà a conoscere l'apporto concreto della forza penale della disposizione.

Avrebbe dovuto rimanere inalterata — e questo mi sembra un punto importante — la pena di carattere pecuniario da noi fissata. La minaccia di una sanzione pecuniaria abbastanza elevata come quella di una multa fino a lire 100 mila per quintale avrebbe preoccupato maggiormente i sofisticatori che non una multa astratta fino ad un milione che parte naturalmente da quel minimo di poche migliaia di lire che si applica quando il minimo stesso non è indicato dalla legge.

Avrei potuto anche accettare il ritocco a tre anni della pena detentiva — che non dice nulla — ma non trovo giusto che la pena pecuniaria sia stata in pratica ulteriormente diminuita; quindi, sorge la questione di ritornare addirittura al testo già approvato dalla nostra Commissione.

**PREZIOSI OLINDO.** Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole collega Amatucci. Noi facemmo, nella sede precedente, un'ampia discussione e ci preoccupammo — come era nostro dovere — di assicurare una sanzione punitiva che servisse soprattutto ad intimidire i sofisticatori. Ora, senza ripetere quanto è già stato detto, vorrei far rilevare che è inutile stabilire che il massimo della pena può essere aumentato quando si lascia invariato il minimo. Senza contare che il testo da noi approvato prevedeva per i casi di particolare gravità il raddoppio della pena, mentre la modifica del Senato non stabilisce i limiti dell'aumento, il quale, perciò, non può elevarsi al di sopra di un terzo come previsto dal nostro Codice penale.

Dovremmo, quindi, obiettivamente rilevare che non si raggiunge — con la modifica apportata dal Senato al nostro testo — il fine cui la proposta di legge mirava.

Ritengo, quindi, che dobbiamo star fermi al testo della proposta di legge da noi approvato; e in questo senso concludo dichiarandomi favorevole al rigetto degli emendamenti apportati dal Senato.

**SANFILIPPO.** Mi sia consentito di ricordare che i due rami del Parlamento si stanno occupando della proposta De Vita a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione

che ritenne di dover chiedere un'interpretazione autentica della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, perché non era indicato nella legge stessa se si trattasse dell'impiego in tutto o in parte di materie zuccherine o fermentate diverse da quelle normali. A mio modo di vedere, se non sono intervenuti fatti nuovi, non si dovrebbe procedere a una modifica della legge suddetta per quanto riguarda le pene, che allora furono determinate dal legislatore. Questo è molto importante, anche perché nelle zone maggiormente interessate alla produzione del vino i produttori hanno fatto rilevare — e credo giustamente — che occorrono veramente delle sanzioni intimidatrici nei confronti di coloro che, attraverso le sofisticazioni, attentano alla situazione economica dei produttori onesti.

Ciò dicendo, credo di non fare altro che riportare il pensiero dell'onorevole De Vita, che studiò a fondo questo problema.

Ritengo, quindi, che debbano essere mantenute ferme le sanzioni previste dalla legge del 1957, che stabilivano la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa in lire 100.000 per ogni quintale di prodotto sofisticato.

Si è detto qui che, per quanto riguarda la pena detentiva, la magistratura è restia ad erogare sanzioni così gravi; e ciò può essere anche vero. Ma bisogna allora far capo alla efficacia intimidatrice delle pene pecuniarie. Ed è proprio per questo che i produttori invocano una sanzione pecuniaria efficace. Ora io ritengo che sia più efficace una sanzione proporzionale in lire 100.000 per ogni quintale di prodotto sofisticato, che non una sanzione che vada « fino a » 100.000 lire per quintale o « fino a » un milione, perché una norma di questo genere autorizzerebbe il magistrato a erogare una multa anche soltanto di cinque o diecimila lire, il che non scoraggerebbe certamente i sofisticatori.

Perciò debbo chiedere che la pena pecuniaria sia fissata in lire 100.000 per ogni quintale di prodotto sofisticato, così come era nella legge del 1957, e la pena detentiva fino a cinque anni.

**AMADEI LEONETTO.** Mi pare di essere nel vero affermando che, quando fu discussa questa proposta di legge, la nostra parte fu favorevole al testo che venne approvato. A noi sembra che la pena detentiva fissata in un anno di reclusione fosse giusta, anche perché non era logico aggravare in maniera eccessiva la misura della pena. D'altra parte anche la pena pecuniaria nei termini appro-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

vati da questa Commissione sembrò a noi che rispondesse meglio allo scopo.

Il Senato, nell'intento di inasprire le pene, propone la multa fino a un milione, ma non fissa un concetto proporzionale alla quantità del prodotto sofisticato, mentre la pena pecuniaria da noi approvata, che tiene conto appunto di questa proporzionalità, mi pare che sia più rispondente allo scopo.

Un'altra osservazione desidero fare. Io rimango stupito per la forma data dal Senato a un articolo di legge che stabilisce delle sanzioni penali. Io non mi sentirei proprio di approvare una formulazione legislativa che dicesse: « L'articolo 10-bis introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente: » Inoltre non mi pare di aver mai trovato una parentesi nella formulazione di una norma di legge.

VALIANTE. Purtroppo l'articolo l'avevamo fatto proprio noi così.

AMADEI LEONETTO. Ad ogni modo noi riteniamo che la pena detentiva fino ad un anno di reclusione sia sufficiente allo scopo.

Siamo, pertanto, contrari all'emendamento apportato dal Senato perché riteniamo che un anno di reclusione sia più che sufficiente allo scopo; e siamo contrari allo stesso emendamento anche per quanto riguarda la pena pecuniaria - resa meno efficace dal fatto di essere stabilita con un massimo di un milione.

DAL CANTON MARIA PIA. Mi associo alle proteste degli onorevoli colleghi Amatucci ed Amadei. In particolare le ragioni addotte dal primo mi sembrano quanto mai valide perché sappiamo quanto elevato sia il guadagno dei sofisticatori di vino.

Sono, quindi, d'accordo per il ritorno *sic et simpliciter* al testo originale approvato dalla nostra Commissione.

PELLEGRINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Torno in questa occasione a ripetere quello che dissi nel mio intervento nel corso della seduta del 24 maggio, quando si discusse la proposta di legge che oggi ci è ritornata modificata dal Senato.

Dissi, allora, in merito alla proposta di legge del compianto onorevole De Vita, che si doveva fissare anzitutto quale fosse l'obiettivo pratico della proposta stessa. Alcuni illustri colleghi della Commissione sostennero che con la proposta De Vita si voleva salvaguardare la salute pubblica; mentre io ritengo che, più che questa, si tratta, invece, di salvaguardare l'economia nazionale.

Questa l'obiettività giuridica della proposta di legge, soprattutto perché essa segue la legge del 1957 che si proponeva lo stesso obiettivo, reso più urgente dal fatto che il fenomeno della sofisticazione è diventato molto più vasto in questi ultimi tempi.

Ora, gli onorevoli colleghi sanno che la sofisticazione del vino si può fare con materie che arrecano danno alla salute, ma sanno altresì che si può addivenire alla preparazione di ingenti masse vinose con materie fermentescibili e alcoligene che non sono dannose alla salute pubblica.

E allora la ragione che ha spinto l'onorevole De Vita a presentare la sua proposta di legge - e che già spinse il Parlamento ad elaborare la nota legge del 1957 - è soprattutto quella di difendere gli interessi degli agricoltori ed un settore importantissimo della agricoltura quale quello viti-vinicolo.

L'onorevole Amatucci ed il Rappresentante del Governo nella seduta del 24 maggio sostennero che non c'era motivo per mantenere così alte le pene previste nel 1957, anno in cui il provvedimento era stato adottato sotto la spinta di un notevole movimento determinatosi nelle campagne ad opera dei viticoltori i quali soffrivano danni enormi ad opera della sofisticazione che fu qualificata già in quel tempo di vaste proporzioni.

Io vorrei far rilevare che da allora ad oggi - dal 1957 al 1961 - questo fenomeno non si è affatto attenuato: anzi è aumentato notevolmente, come è stato riconosciuto dallo stesso Ministro dell'agricoltura, onorevole Rumor, il quale, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Brusasca, ebbe a dire che in questi tempi sono state sequestrate ingentissime quantità di zucchero destinate alla preparazione non genuina del vino, presso magazzini di ditte enologiche. Quindi il fenomeno risulta accresciuto, anziché diminuito.

Se è così, credo sia una buona politica perseguire i fenomeni che si vogliono attenuare o far scomparire. E se il fenomeno è in aumento non c'è motivo per cui noi, nel preparare un provvedimento destinato a colpire questo fenomeno delittuoso, cerchiamo di diminuire le pene già previste dal provvedimento del 1957.

E allora detto questo, ritengo che noi dobbiamo mantenere le pene così come erano state previste nella proposta di legge De Vita: quella detentiva da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.

Credevo che una pena di questo genere sia più efficace, anzitutto perché si sposta la competenza dal pretore al tribunale, e il sofi-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

sticatore che sa di dovere essere giudicato dal tribunale ha maggior preoccupazione; in secondo luogo perché, andando dinanzi al tribunale, si ha maggiore possibilità di indagine e conseguentemente di arrivare a un giudizio più severo nei confronti del sofisticatore. Per quanto riguarda poi la pena pecuniaria, dobbiamo tornare a quella che era stata da noi approvata: 100. 000 lire per ogni quintale di prodotto sofisticato. Occorre tener presente che l'industriale il quale prepara una massa vinosa sofisticata, ne produce almeno cento ettolitri e sa, quindi, che, anche se paga un milione di multa, gli restano sempre quattro o cinque milioni di guadagno iniquo.

Perciò la mia proposta è di tornare per quanto riguarda la pena detentiva e la multa alla proposta dell'onorevole De Vita.

VALIANTE. Debbo fare alcune considerazioni di forma e altre di sostanza. Dal punto di vista formale ritengo che il Senato non abbia fatto male a condensare in un solo articolo, in luogo di tre, le modifiche alla legge precedente. Però se la Commissione aderisce a questo raggruppamento in un solo articolo, vorrei proporre la modificazione dell'articolo unico del Senato nella parte introduttiva in questo modo: « L'articolo 10-bis introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente ». Non fare, cioè, richiamo né al decreto legge, che oggi non esiste più come strumento legislativo — essendo stato convertito in legge da un altro provvedimento — né ricorderei che la legge suddetta è legge di conversione del decreto stesso. Mi pare che sia un'opera più esatta di economia legislativa.

Per ciò che riguarda la sostanza, vorrei sottolineare anzitutto il problema della fattispecie che è considerata in questo articolo o in questa serie di articoli. Ricordo di aver già rilevato nella seduta del 24 maggio 1961, durante la quale esaminammo questa proposta di legge, che sugli aspetti più propriamente tecnico-agricoli del provvedimento avrebbe potuto meglio pronunciarsi la Commissione Agricoltura, quanto meno perché la preparazione di mosti, vini, vini speciali, ecc., non è di nostra competenza, o per lo meno rappresenta una materia di fronte alla quale non ci troviamo completamente a nostro agio. Mi ha molto sorpreso il fatto che il Senato abbia escluso la preparazione di vermut e di aperitivi a base di vino ed abbia considerato come strumento di preparazione illegale anche lo zucchero in aggiunta alle materie zuccherine. Perciò sono convinto che i senatori della Commissione Agricoltura — perché al

Senato il provvedimento è stato esaminato non dalla Commissione Giustizia, ma dalla Commissione Agricoltura — abbiano visto più giusto di noi. Confesso che allo stato non ho un'idea esatta delle conseguenze di queste modifiche; tuttavia, per un riguardo alla maggiore competenza tecnica della Commissione Agricoltura del Senato, non esiterei ad approvarle.

Quello che invece non approvo è la modifica delle pene. Furono discussi appassionatamente e lungamente in questa Commissione i motivi per cui non si riteneva di accettare una previsione di pena così rigorosa, come quella contenuta nella proposta di legge De Vita, e anche quest'ultimo aderì alla proposta intermedia suggerita dal Governo, mentre noi volevamo fissare la pena detentiva a sei mesi di reclusione.

Io mi permetto di ricordare quanto già ebbi occasione di affermare l'altra volta: che cioè questa legge, che noi oggi vogliamo modificare, non fu varata a tutela della genuinità del prodotto, ma soltanto allo scopo di concedere delle agevolazioni temporanee ed eccezionali per lo spirito, l'acquavite ed altri prodotti similari. Io ricordai già allora che nel nostro Codice penale, che poi è la legge penale fondamentale, reati ben più gravi di questo sono puniti con pene assolutamente inferiori. Per esempio l'articolo 516 di detto Codice punisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, con la reclusione dei responsabili fino a sei mesi oppure con multa; mentre l'articolo 515 punisce la frode in commercio con la reclusione fino a due anni oppure con una multa fino a 160 mila lire. Ora mi pare che il caso che forma oggetto della proposta di legge in esame sia più modesto della frode in commercio.

Concludendo: aderisco alla forma adottata dal Senato di condensare in un solo articolo i tre articoli della nostra proposta di legge; propongo di sopprimere il riferimento al decreto-legge del 14 settembre 1957, che si trova nella prima riga dell'articolo approvato dal Senato; accetto la soppressione del riferimento ai vermut e agli aperitivi a base di vino, e l'inserimento dello zucchero fra le materie di cui è vietato l'uso per la preparazione dei vini, ed accetto l'ultimo comma introdotto dal Senato; mentre lascerei senz'altro ferma tutta la parte che riguarda le sanzioni.

PALAZZOLO, *Relatore*. Sono stati fatti molti appunti a questa legge. L'amico onorevole Amadei ha parlato di parentesi, di incisi; altri hanno fatto osservazioni parimenti

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

giuste. Non posso, tuttavia, tacere la necessità di una rapida approvazione della legge che sia di ammonimento ai sofisticatori di vino proprio ora, all'inizio della campagna vinicola.

È stato detto che la legge è sbagliata: è fuori tema, perché il compianto onorevole De Vita non si proponeva lo scopo che abbiamo voluto raggiungere noi e il Senato. L'obiettivo dell'onorevole De Vita era diverso. Diceva la sua relazione: c'è una legge — quella del 1957 — che punisce le sofisticazioni con la reclusione da uno a 5 anni. Questa legge è applicata male dalla Magistratura perché essa ha ritenuto — attraverso una sentenza della Cassazione che fa testo nella giurisprudenza — che le sofisticazioni debbono essere totali; altrimenti non sono punibili. Di qui la proposta di legge De Vita che in sostanza stabiliva che la sanzione si applica anche nel caso di sofisticazione parziale, ferma restando la pena da uno a cinque anni.

Io sono d'accordo con l'onorevole collega Pellegrino che bisognerebbe stabilire una pena da 2 a 10 anni, perché non è vero che la sanzione penale non faccia effetto. E poi, se non intimorisce la minaccia di una pena da 1 a 5 anni, a maggior ragione non intimorirà quella da 1 a 3 anni. E se dobbiamo tornare a rivedere la legge e rimandarla al Senato, allora insisto sulla pena da 1 a 5 anni.

**PRESIDENTE.** Vorrei sottoporre al rappresentante del Governo e agli onorevoli colleghi una mia osservazione. Come gli onorevoli colleghi hanno rilevato, mentre questa proposta di legge venne approvata dalla nostra Commissione, fu poi modificata dalla VIII Commissione permanente (Agricoltura) del Senato. Ricordo che prima che la legge venisse discussa dalla nostra Commissione, fu chiesto il parere della Commissione Agricoltura della Camera. Questo non comunicò mai il suo parere alla nostra Commissione.

Dopo l'approvazione della legge da parte della nostra Commissione ci fu una lagnanza, ma da parte della Commissione Industria, la quale disse che avrebbe avuto dei rilievi da fare e che comunque questi rilievi tecnici non potendoli più fare in questa sede, avrebbe potuto formularli eventualmente la Commissione Industria del Senato in sede di parere alla Commissione Agricoltura che aveva il provvedimento in competenza primaria.

Ora io pongo a me stesso ed agli onorevoli colleghi una domanda: se non sia, cioè, il caso di chiedere il parere della Commissione Agricoltura ed anche quello della Commissione Industria.

La ragione di questa richiesta — ove ci decidessimo a farla — è duplice: anzitutto di natura, diciamo così, formale e sostanziale in quanto si è verificato il fatto imprevedibile che al Senato la proposta di legge è stata assegnata alla Commissione Agricoltura invece che a quella della Giustizia. In secondo luogo — e qui riprendo un'espressione quanto mai opportuna dell'onorevole Valiante — approviamo la legge pur senza poterne misurare le conseguenze, e mi pare che l'espressione potrebbe essere condivisa da tutti i componenti della Commissione. E qui entriamo nella sostanza della legge stessa.

Ripeto: questo problema lo pongo più come invito agli onorevoli colleghi della Commissione che come una mia proposta formale.

**DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per rispetto alle Commissioni che compongono le rispettive Camere, e rimettendomi a ciò che deciderà questa Commissione, non posso escludere che eventuali contributi siano stati portati sul piano tecnico a questa legge dal Senato, come la soppressione delle parole « vermut e aperitivi » e l'aggiunta della parola « zuccheri »; anche se quest'ultima aggiunta può sembrare ridondante, la soppressione delle altre due parole può, senz'altro, essere accolta dalla Commissione.

Però, mentre ritengo che dobbiamo recepire tutti i contributi che ci vengono da una Commissione tecnica qualificata — la quale scompare di fronte all'organo « Senato » — con la stessa franchezza debbo dire che dobbiamo tener fermi altri contributi, anche essi tecnici, che incidono sull'ordinamento, sul sistema giuridico. Un sistema deve essere armonia e proporzione; non possiamo infierire con pene che potrebbero essere concepibili in un sistema diverso dal nostro, ma che nel nostro rappresenterebbero disarmonia e contrasto insanabile. Del resto è difficile credere all'intimidazione rappresentata dalle pene fortissime; abbiamo già avuto un esempio in materia di contrabbando; ci sono in principio delle vette decrescenti, ma poi ci si adegua alla pena e tutto torna allo stato di prima.

Quindi, io terrei fermo nell'applicazione delle pene contro i sofisticatori il massimo edittale di un anno di reclusione — che è un massimo estremamente serio — per quanto riguarda la pena detentiva; salvo il raddoppio nei casi di particolare gravità; nonché, per la pena pecuniaria, il principio della proporzionalità, che risponde alla esigenza di colpire secondo la gravità dell'infrazione. Dal

punto di vista formale, sono d'accordo con la modificazione proposta dall'onorevole Valiante al primo comma dell'articolo unico.

Questi sono i miei rilievi, che, se la Commissione crederà, potrebbero anche essere considerati come proposte del Governo.

**VALIANTE.** Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Rappresentante del Governo, e l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare mi pare lo dica esplicitamente.

Per quanto riguarda la possibilità, fatta pur rappresentandomi la difficoltà di dover presente dall'onorevole Presidente della Commissione, di chiedere il parere alla Commissione Agricoltura e a quella dell'Industria, io, chiedere solamente oggi un parere del genere dopo che già abbiamo approvato in sede legislativa il provvedimento, ritengo utile detta richiesta anche in relazione alle modifiche introdotte dal Senato. Vogliamo oggi — giacché ne abbiamo la possibilità — renderci conto del perché della esclusione del vermut e dell'inclusione dello zucchero.

**PALAZZOLO, Relatore.** Il vermut è un vino speciale e quindi la sua inclusione risulterebbe pleonastica. La norma del Senato, tecnicamente parlando, è perfetta e non c'è bisogno di perdere tempo a mandarla alla Commissione Agricoltura per il parere.

**PELLEGRINO.** Quanto all'inclusione dello zucchero, è giustificata dal fatto che, parlando solo di materie zuccherine, lo zucchero potrebbe considerarsi escluso.

**VALIANTE.** Se la Commissione ritiene di essere consapevole dei motivi che hanno indotto il Senato ad introdurre gli emendamenti, non insisto sulla richiesta del parere. Mi pare, tuttavia, che faremmo opera non inopportuna chiedendo il parere di una Commissione tecnica.

**MARICONDA.** Vorrei fare un semplice rilievo. Le proposte che pervengono da vari membri della Commissione abbracciano un arco abbastanza vasto: alcuni propongono il ritorno al testo già da noi approvato, altri prospettano emendamenti vari. Se si deve ritenere che la virtù sta realmente nel mezzo, effettivamente dovremmo onorare la saggezza del Senato che ha scelto una pena intermedia.

Però vorrei anteporre alla saggezza del Senato la saggezza del nostro Presidente il quale propone giustamente di sentire le Commissioni Agricoltura e Industria, interessate alla questione.

Vorrei aggiungere, con tutto il riguardo per l'onorevole Valiante, che il richiamo che egli fa agli articoli del Codice che puniscono

la vendita di sostanze non genuine contiene ugualmente il senso della proporzione perché le citazioni del Codice si riferiscono al dettante che vende pochi grammi di sostanza non genuina; mentre qui siamo sul piano industriale di un'azione delittuosa, la sofisticazione di grandi quantità di vini; e, quindi, la pena mi pare proporzionata.

Comunque proporrei che la Commissione aderisse alla proposta del Presidente di chiedere il parere alle Commissioni Agricoltura e Industria.

**PREZIOSI OLINDO.** Mi permetto di dissentire dall'idea di una richiesta di parere alla Commissione Agricoltura e alla Commissione Industria; perché anche se il Senato ha seguito una via diversa, è appunto per il fatto che nell'altro ramo del Parlamento sia stata la Commissione Agricoltura a deliberare, che noi possiamo ritenerci soddisfatti perché comunque abbiamo ottenuto un'espressione genuina del parere di una Commissione dell'Agricoltura.

E, superata la discussione sull'eliminazione delle parole « vermut e aperitivi a base di vino » e sull'aggiunta dello zucchero fra le materie zuccherine, ritengo che non resterebbe che modificare il primo paragrafo dell'articolo 1 sopprimendo l'espressione: « introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812,.. » lasciando tutto il resto dell'articolo 1 nella sua espressione letterale. Ed insisto nel chiedere una sollecita approvazione della legge, di cui si sente l'urgenza, evitando anche per ciò di chiedere il parere della due Commissioni sopra citate: siamo in piena campagna vinicola e le sofisticazioni avvengono maggiormente in questo periodo; non possiamo, quindi, lasciar passare la stagione senza approvare sanzioni adeguate contro i sofisticatori. Per queste ragioni chiedo che si passi ad approvare l'articolo con quella piccola modifica che è stata anche accettata dal Governo e senza chiedere pareri.

**PRESIDENTE.** Mi permetto osservare all'onorevole Preziosi che il motivo di urgenza esiste solo a metà, nel senso che il Parlamento sta per chiudere per alcuni giorni di vacanza; il che significa che il Senato dovrà riesaminare il testo, che gli rimanderemo, dopo le vacanze. In questo intervallo si potrebbe sollecitare il parere della Commissione Agricoltura. Ad ogni modo non abbiamo l'obbligo di richiedere detto parere, né per ragioni formali né per ragioni sostanziali. Io mi ero limitato a porre il quesito sul piano dell'opportunità derivante soprattutto dal fatto che il Senato ha creduto di deliberare in sede di

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

Commissione Agricoltura invece che in sede di Commissione Giustizia.

D'altra parte molte riserve e dubbi dell'onorevole collega Valiante e di altri sono stati chiariti; per cui se gli onorevoli colleghi sono d'accordo nel non chiedere il parere, sia pure per motivi di urgenza, rimandiamo — mi pare sia questo l'orientamento della Commissione — il testo al Senato il quale deciderà ancora una volta, evidentemente in sede di Commissione Agricoltura.

PREZIOSI OLINDO. Io non sono uno specialista in materia; vorrei, quindi, sapere se il vermut è considerato vino speciale.

PALAZZOLO, *Relatore*. Se è fatto con vino, è vino speciale. Così pure il marsala è vino speciale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma non è fatto necessariamente col vino...!

PALAZZOLO, *Relatore*. Allora preoccupiamoci anche di questo.

PRESIDENTE. Tengono presente i colleghi che era stato chiesto il parere della Commissione Agricoltura; ma questa, durante il lungo *iter* che ha avuto l'esame della proposta di legge, non ci ha mai risposto.

MARICONDA. Non posso non rilevare la contraddizione di alcuni colleghi, che, mentre affermano l'urgenza della proposta di legge, d'altra parte propongono delle modifiche da trasmettere al Senato. Inoltre, mentre riconoscono che noi non abbiamo delle cognizioni tecniche per giudicare le variazioni apportate dal Senato alle denominazioni, rifiutiamo di avere dalle competenti Commissioni della Camera un parere che potrebbe illuminarci. A me pare che tutti dovremmo essere pronti ad esaminare le nostre posizioni così contrastanti in base a un parere che ci venisse dalle Commissioni competenti. Se la Commissione Agricoltura non ha risposto a suo tempo alla richiesta di parere, avremmo potuto richiamarla sulla necessità di questo parere. Forse oggi potremmo approvare il testo del Senato in seguito a un parere favorevole della Commissione Agricoltura.

PREZIOSI OLINDO. Ma abbiamo già un testo che è stato approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato, che è la Commissione tecnicamente competente. Quindi è inutile sentire il parere della Commissione Agricoltura della Camera. Del resto il nostro dissenso dal Senato non riguarda un problema di competenza specifica della Commissione Agricoltura, ma riguarda le sanzioni, che sono di competenza della nostra Commissione Giustizia.

KUNTZE. Mi pare che il dissenso che si è determinato nella nostra Commissione in merito al testo approvato dal Senato rifletta unicamente, o almeno in grande prevalenza, i criteri adottati dall'altro ramo del Parlamento in materia di pene. Io non mi formalizzerei sulla questione della pena detentiva, perché in effetti un anno o due anni o tre anni, dato che non è stabilito il minimo, lasciano al magistrato una tale ampiezza, che potremmo confidare nella saggezza del giudice per l'erogazione di una pena corrispondente alla gravità dei casi sottoposti al suo esame.

Ma quello che ritengo non si possa accettare, è il criterio adottato per la pena pecuniaria. Noi avevamo stabilito un criterio idoneo a colpire le sofisticazioni a seconda della gravità quantitativa delle sofisticazioni stesse e questo criterio è stato abbandonato dal Senato. Dire che la pena pecuniaria può salire fino a un milione, non significa niente, perché a una grande industria che produca tonnellate di vino sofisticato conviene pagare un milione di multa e andare avanti per la sua strada. Invece la pena proporzionale ha effetto di prevenzione e di intimidazione. Per questo non possiamo accettare il testo del Senato, proprio per i principi che hanno ispirato la proposta originale dell'onorevole De Vita e i criteri che noi avevamo adottato per colpire queste gravissime infrazioni.

A me pare che il richiamo fatto dall'onorevole Valiante all'articolo 516 del codice penale non debba affatto preoccuparci per le ragioni che ha già dette l'onorevole Mariconda e anche perché non dobbiamo dimenticare che l'articolo 516 fu fatto nel 1930, quando questa particolare forma criminosa non aveva assunto quella gravità che oggi lamentiamo e che va sempre più aumentando e diffondendosi nel nostro paese.

Ecco, quindi, la necessità di colpire i contravventori con sanzioni più elevate.

Perciò io ritengo signor Presidente che, senza chiedere un parere che ella stessa ha ritenuto superato perché il nuovo testo è stato approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato che tecnicamente è più competente di noi, possiamo accettare quelle modificazioni che dal punto di vista tecnico sono state adottate dal Senato. Quello che non possiamo accettare è il criterio di formulazione della pena.

COMANDINI. Vorrei chiarire che il proposito di richiedere il parere della Commissione per l'Agricoltura o di un'altra commissione tecnica non deriva dal desiderio di provocare un controllo sul nostro operato

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

ma perché i problemi tecnici che sorgono di fronte al testo approvato dal Senato sono tre: il primo è l'eliminazione delle parole « Vermut e aperitivi a base di vino ». Essa è pienamente giustificata: infatti se rileggiamo il decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, vediamo che in esso, e a tutti gli effetti, il vermut è considerato un vino « speciale ».

Secondo L'aggiunta « zuccheri » alla menzione « materie zuccherine », dal punto di vista filologico è inutile, in quanto proprio filologicamente lo zucchero è materia zuccherina. Tuttavia, lasciando la menzione « zuccheri » nel testo evitiamo ogni possibilità di discussione che potrebbe insorgere in seguito se qualcuno sostenesse che lo zucchero non è compreso nelle materie zuccherine.

Il terzo problema tecnico sorge per l'aggiunta dell'ultimo comma all'articolo 1, fatta dal Senato, riguardante il saccarosio. L'aggiunta, secondo me, è veramente sovrabbondante, ma siccome non reca danno, lasciamola, limitandoci a modificare il testo del Senato nella sua parte essenziale: la pena.

Non mi soffermo soltanto sulla pena pecuniaria. Mi pare enorme che si arrivi fino a tre anni, e mi pare ancora più enorme che questi tre anni, per i casi aggravati, possano diventare addirittura sei anni di reclusione, il che costituisce indiscutibilmente una sturture di tutto il sistema delle pene per i reati analoghi. Per cui, a mio avviso, dovremmo tornare al nostro testo per quanto concerne la pena restrittiva della libertà personale.

Per quanto riguarda la pena pecuniaria non resta che associarsi al coro unanime: la pena prevista dal Senato è molto inferiore alle 100 mila lire per quintale previsto da noi.

Ecco perché, semplificato il primo comma dell'articolo 1 togliendo il superfluo, mi pare che il testo del Senato possa essere approvato con queste sole modificazioni: ritorno al massimo della pena stabilito dalla Camera e ritorno alla pena pecuniaria proporzionale di 100 mila lire per ogni quintale.

PRESIDENTE. Possiamo concludere. Non mi pento affatto di aver fatta presente, per ragioni di scrupolo, l'opportunità di richiedere il parere di altre Commissioni: questo non solo perché mi pare doveroso, ma anche perché solo l'aver sollevato il dubbio ha dato luogo ad ampio chiarimento — con la partecipazione di tanti onorevoli colleghi della Commissione — che altrimenti non ci sarebbe stato; il che avrebbe potuto determinare successivamente delle recriminazioni sulla man-

cata richiesta di parere. Tutto questo data la materia veramente speciale — e per la verità inconsueta — della quale ci occupiamo.

Mi pare che al termine di questa discussione possiamo concludere unanimemente che possiamo conseguire senza chiedere il parere di altre Commissioni.

*(Così rimane stabilito).*

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato per l'articolo 1 il seguente testo:

Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermut e aperitivi a base di vino impiegando, in tutto o in parte, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.

Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

Il Senato ha condensato la legge in un unico articolo così formulato:

« L'articolo 10-bis introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, di cui all'articolo 50 del vigente regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361), impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a un milione. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata. I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi, sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione ».

Comunico che l'onorevole deputato Valiante ha presentato il seguente emendamento

sostitutivo dell'articolo unico approvato dal Senato:

L'articolo 10-*bis* introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di prodotto. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato a suo tempo anche i due articoli seguenti:

#### ART. 2.

Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, dalla legge di conversione del decreto stesso 27 ottobre 1957, n. 1031.

#### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato ».

Essendo conglobati nell'articolo unico testé approvato, pongo in votazione la loro soppressione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario (2367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario ».

Il relatore, onorevole Fracassi, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRACASSI, *Relatore*. Le disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame mirano a rimuovere l'inconveniente costituito dal ritardo nella nomina ad aggiunto giudiziario, inconveniente che ha dato origine a lamentele e reazioni da parte di coloro che ne sono colpiti. Il ritardo nell'espletamento dell'esame ad aggiunto giudiziario, infatti, verificatosi negli anni passati, ha recato un notevole danno ai promovendi, dal momento che la decorrenza della nomina stessa, anziché avere inizio dal periodo di avvenuta maturazione del biennio, veniva posta al momento dell'emanazione del decreto, emanazione a cui si dava luogo, appunto, con un ritardo non indifferente.

Si è potuto accertare, infatti, come i decreti di nomina siano stati emessi dopo un anno quando, addirittura, non lo siano stati dopo un anno e mezzo.

Con l'articolo 1 del provvedimento di cui ci stiamo occupando, viene disposto che la nomina ad aggiunto giudiziario abbia luogo con decorrenza dal compimento del biennio prescritto. Tale disposizione è riferibile ad un precedente. Alcuni magistrati (circa 1.300), con decreto 26 luglio 1944, ebbero a godere del beneficio di promozione ad aggiunto giudiziario senza esame, naturalmente dopo il compimento del biennio.

Comunque, la disposizione di cui all'articolo 1 trova la sua giustificazione nella necessità esistente di inquadrare la nomina oggetto del provvedimento nell'ordinamento generale, ordinamento generale che contiene norme, in diversi tempi emanate, tendenti appunto a rendere le promozioni automatiche o, quanto meno, attuabili dopo il compimento di un terminato periodo.

Per quanto concerne, ad esempio, le promozioni a magistrato di tribunale, le leggi vigenti nel passato stabilivano che esse potevano essere disposte dopo non meno di tre anni di permanenza nel grado di aggiunto giudiziario; il che portava a computare l'anzianità dalla data del decreto di nomina, con la conseguenza che la promozione veniva ad essere conferita sempre con un certo ritardo rispetto

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

alla data di scadenza dei tre anni dalla nomina ad aggiunto. Tale inconveniente è stato eliminato con l'ordinamento giudiziario oggi esistente, ordinamento che, ai sensi dell'articolo 139, stabilisce che gli aggiunti giudiziari sono nominati magistrati di tribunale dopo tre anni di servizio come aggiunti; ed infatti, dal 1941, le promozioni sono avvenute con decorrenza, a tutti gli effetti, dal compimento del triennio, anche se il relativo decreto è stato emesso con ritardo rispetto a tale scadenza.

Anche per quanto concerne le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Cassazione, si verificavano i medesimi inconvenienti; in base all'ordinamento vigente le stesse hanno ora luogo con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento tendono, come ho detto prima, ad eliminare una situazione dannosa nei confronti degli interessati, ma soprattutto rispondono ai due criteri di giustizia e di funzionalità. Ed io, a questo punto, debbo fare osservare come, nell'articolo 2 del disegno di legge, tali due principi non siano stati applicati. Quindi, un considerevole numero di magistrati non vengono a godere i benefici e, soprattutto, non vengono neppure a godere di quella benevolenza della quale usufruiscono quelli che entreranno successivamente.

Pertanto mi permetto, sempre in omaggio a quei due principi, di far presente al Presidente, al rappresentante del Governo e ai colleghi tutti, l'opportunità di inserire un emendamento al primo comma dell'articolo 2; sostituire, cioè, le parole « ai soli effetti giuridici » con le altre « a tutti gli effetti ». Bisogna, infatti, tener presente che la diversa e più lunga durata del periodo di esame non può essere imputata ai candidati, poiché essi non hanno alcuna colpa se i periodi sono stati diversi e le durate sono state più o meno brevi o più o meno lunghe. Il trattamento economico, pertanto, deve essere anch'esso diverso. Naturalmente questa considerazione riflette quel principio di equità e di giustizia.

In considerazione di ciò, mi permetto di invocare la vostra solidarietà perché questo emendamento venga approvato. Nel contempo, desidero avere da voi, onorevoli colleghi, illuminate osservazioni e mi auguro che il disegno di legge, con l'inserimento di questo emendamento, possa essere approvato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola all'onorevole Preziosi.

**PREZIOSI OLINDO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo esprimere la mia perplessità su questo disegno di legge perché siamo nella prima fase dell'immissione di giovani nella carriera giudiziaria.

La nomina ad aggiunto giudiziario, secondo l'articolo 132 dell'ordinamento giudiziario, ha luogo dopo il biennio dalla nomina di uditore. Secondo il disegno di legge, invece, la nomina ha luogo con decorrenza dal compimento di un biennio dalla nomina di uditore.

Sono preoccupato perché abbiamo anche esaminato largamente questa situazione dei giovani, la selezione che si deve fare, i concorsi che molte volte non vengono coperti. Ritengo che sia opportuno lasciare la disposizione stabilita dall'articolo 132 secondo la quale gli aggiunti giudiziari possono essere nominati dopo due anni dalla nomina ad uditori. In questo modo i meritevoli, quelli che dimostrano di avere le qualità e le capacità adatte, dopo due anni fanno gli esami e possono avere la nomina.

In sostanza, a validità del disegno di legge, non credo che si possano invocare i precedenti che si leggono nella relazione che accompagna il disegno stesso.

Nel 1944 è stato emanato un provvedimento eccezionale e questo si comprende benissimo in quanto in quel periodo v'era la guerra ed era giusto che tutti coloro che aspettavano dal 1939 al 1944 usufruissero di un provvedimento eccezionale, ma non si può invocare l'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario vigente, il quale stabilisce che gli aggiunti giudiziari sono nominati magistrati di tribunale dopo tre anni di servizio come aggiunti. Quell'esame pratico che si fa per essere nominati aggiunti giudiziari è già una conferma, una convalida.

Sono pertanto molto perplesso, perché ritengo che dobbiamo essere più cauti e più prudenti. Quando diciamo che i magistrati debbono avere un trattamento economico migliore, siamo d'accordo; quando diciamo che i magistrati debbono essere aumentati per assicurare un ordinato, retto e rapido corso alla giustizia, siamo d'accordo; però sono dell'avviso che bisogna stare molto attenti alla selezione.

**VALIANTE.** Sono molto sensibile alle osservazioni sollevate dall'onorevole Preziosi in merito all'esigenza di far progredire magistrati che sappiano il fatto loro, ma ho la impressione che egli abbia equivocato sulla portata di questo disegno di legge.

L'articolo 1 dispone molto chiaramente che gli uditori che abbiano conseguito la nomina come vincitori di concorso e che siano dichiarati idonei nel primo esame pratico al quale abbiano potuto partecipare, sono nominati aggiunti giudiziari con decorrenza a tutti gli effetti dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Quale è la portata di questo disegno di legge? Gli esami pratici si fanno sempre previo parere del consiglio giudiziario. Ciò vuole dire che gli uditori ai quali non si ritiene opportuno far fare questo esame perché non hanno dato prova effettiva e concreta di capacità, non vengono neanche ammessi all'esame.

L'esame pratico, peraltro, consiste nella redazione di tre sentenze: una in diritto amministrativo, una in diritto e procedura civile, una in diritto e procedura penale; nonché nella prova orale su un certo numero di materie.

È certo, perciò, che la promozione ad aggiunto giudiziario non viene data a tutti, ma solamente a coloro che superano un esame non formale, ed anzi serio e perfino difficile: ne è prova il fatto che spesso dei candidati vengono giudicati non idonei. Peraltro, gli uditori che non si siano presentati all'esame pratico entro quattro anni dalla nomina e quelli che siano stati dichiarati per due volte non idonei, sono dispensati dal servizio.

Accade tuttavia che l'esame pratico duri molto più del tempo previsto dall'ordinamento giudiziario, sicché — pur essendo disponibili i posti di aggiunto — trascorrono abitualmente prima della nomina ben più dei due anni dall'ingresso in carriera.

Per l'articolo 132 dell'ordinamento giudiziario, l'uditore giudiziario può essere promosso aggiunto dopo un biennio dalla nomina, a seguito di esame pratico. Gli uditori idonei sono nominati aggiunti man mano che si fanno vacanti i relativi posti, come precisa l'articolo 134 comma secondo dello stesso ordinamento. Tuttavia, da quando vige il presente ordinamento giudiziario, pur essendovi i relativi posti vacanti, gli idonei sono stati promossi aggiunti con notevole ritardo rispetto al biennio preveduto: così, gli uditori entrati in carriera il 1° ottobre 1947 sono stati nominati aggiunti il 28 giugno 1950, con un ritardo di otto mesi e ventisette giorni rispetto al biennio; gli uditori entrati in carriera il 30 ottobre 1948 sono stati nominati aggiunti il 28 novembre 1951, e cioè dopo un

anno e ventotto giorni dal compimento del biennio, e così via.

Io stesso sono stato promosso aggiunto giudiziario dopo circa undici mesi dal compimento del biennio.

Ciò accade, evidentemente, per l'eccessiva durata dell'esame pratico. Numero dei candidati, impegni dei componenti la commissione, tutti magistrati che continuano il loro servizio durante lo svolgimento degli esami, ed altre note difficoltà, non rendono possibile neppure prevedere un più sollecito svolgimento dell'esame. Peraltro l'inconveniente non può essere posto a carico del candidato, con le conseguenze del ritardo non solo del miglior trattamento economico, ma anche e soprattutto della progressione in carriera: come è noto, la nomina a magistrato di tribunale si consegue dopo tre anni di servizio effettivo nel grado — come dice l'ordinamento giudiziario — di aggiunto.

Di qui la precisazione contenuta nel presente disegno di legge, secondo cui la nomina ad aggiunto giudiziario decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del biennio dall'ingresso in carriera, indipendentemente dalla durata dell'esame relativo.

Ovviamente la disposizione varrà per l'avvenire, ma non può regolare la condizione di coloro che nel passato subirono l'inconveniente.

PRESIDENTE. Del resto, codesto provvedimento che si inquadra nell'ordinamento giudiziario attuale, le cui norme sono state modificate da alcune disposizioni, ricalca « rotative » da tempo seguite per altre categorie di magistrati. È innovatore per la singola categoria di cui si occupa ma si rifà a prassi già in uso per altre.

VALIANTE. Desidererei soltanto aggiungere che faccio eco a quanto detto dal collega Fracassi a proposito dell'ultimo esame pratico per aggiunto giudiziario, in ordine al quale la promozione venne fatta decorrere, a tutti gli effetti, da una data di molto precedente a quella del decreto presidenziale di nomina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passando all'esame degli articoli, debbo rendere noto alla Commissione come siano stati presentati agli stessi alcuni emendamenti in merito ai quali dovrà essere chiesto il parere della Commissione Bilancio, poiché comportano un maggior onere per l'erario. Ne do lettura.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1961

L'onorevole Mariconda propone i seguenti emendamenti:

« *All'ultimo comma dell'articolo 1, eliminare le parole:* anche indipendentemente dalla loro volontà, *e sostituire alle parole:* del relativo decreto, *le parole:* in cui hanno superato l'esame pratico ».

L'onorevole Fracassi propone il seguente emendamento all'articolo 2:

« *Sostituire alle parole:* ai soli effetti giuridici, *le parole:* a tutti gli effetti ».

Uguale emendamento viene presentato dagli onorevoli Pellegrino, Zoboli e Mariconda:

« *Alla prima parte dell'articolo 2, dopo le parole:* a norma dell'articolo 1 ed..., *sostituire le parole:* ai soli effetti giuridici, *con le parole:* a tutti gli effetti ».

« *Al primo capoverso, dopo le parole:* è riconosciuta, *sostituire le parole:* ai soli effetti giuridici, *con le parole:* a tutti gli effetti ».

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sottolineo la bontà del disegno di legge, secondo le chiare espressioni dell'onorevole relatore e la precisazione intorno alle questioni, peraltro, opportunamente sollevate dall'onorevole Pellegrino, da parte dell'onorevole Valiante.

Per quanto concerne in particolare gli emendamenti di cui ha ora dato lettura il Presidente, non esprimo né una posizione avversa, né una posizione di adesione, in quanto mi risulta dover essere preliminare l'esame finanziario della portata dei medesimi, esame il cui risultato non potrà non incidere anche agli effetti della valutazione che lascio per ora impregiudicata.

PRESIDENTE. Gli emendamenti di cui ho sopra dato lettura, saranno trasmessi alla V Commissione Bilancio, importando variazioni nella copertura finanziaria.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

DE VITA: « Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » (94-B):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Bufardeci, Buzzelli, Cassiani, Cavaliere, Comandini, Dal Canton Maria Pia, Dante, Di Piazza, Fracassi, Kuntze, Mariani Nello, Mariconda, Migliori, Misasi Riccardo, Palazzolo, Pellegrino, Preziosi Olindo, Re Giuseppina, Sforza, Silvestri, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 12,30.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI